



Denuncia – Violazione del diritto dell'UE

Prima di compilare questo modulo, consultare la pagina “Come presentare una denuncia alla Commissione europea”:

https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_en/

I campi contrassegnati da * sono obbligatori. Si prega di essere concisi e, se necessario, continuare su un foglio separato.

1. Dati identificativi e di contatto

	Denunciante*	Rappresentante legale (se del caso)
Titolo* Sig./Sig.ra		Sig.
Nome*		Francesco
Cognome*		Zavattolo
Organizzazione:	Sindacato Italiano Lavoratori Finanziari - SILF	
Indirizzo*	Via Palestro 78	
Località*	Roma	
Codice postale*	00185	
Paese*	Italia	
Telefono	+39 06 474 2965	
E-mail	segreteria@silfnazionale.it	
Lingua*	italiano	
Indicare se la corrispondenza deve essere inviata al denunciante o al suo rappresentante*:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. In che modo è stato violato il diritto dell'UE?*

	Autorità o ente oggetto della denuncia:
Nome*	Ministero dell'economia e delle finanze
Indirizzo	Via XX Settembre 97
Località	Roma
Codice postale	00187
Paese UE*	Italia
Telefono	06 47613722
Cellulare	==
E-mail	urp@mef.gov.it

2.1 Quali sono i provvedimenti nazionali che, a vostro avviso, violano il diritto dell'UE e perché?*

Decreto legislativo n. 66/2003; Decreto legge n. 112/2008; Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395; Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39; Circolare n. 289086/2017 del Comando Generale della Guardia di finanza

2.2 Quale **norma dell'UE** è stata violata?

Direttiva 2003/88/CE

2.3 Descrivete il problema, indicando fatti e motivi della denuncia* (max. 7000 caratteri):

La Guardia di finanza (GDF) è una forza di polizia italiana che dipende direttamente dal Ministro dell'economia e delle finanze (MEF). L'orario di lavoro del personale della GDF è disciplinato dalla Circolare n. 289086 recante "Disposizioni in materia di orario di lavoro", emanata dal Comando Generale della GDF in data 28/09/2017, sulla base delle seguenti normative nazionali: artt. 45 e 47 del DPR n. 395/1995; art. 38 del DPR n. 51/2009; Dlgs n. 66/2003; D.M. 30 novembre 1991. La circolare è stata emanata sentito il parere non vincolante del Consiglio Centrale di Rappresentanza (COCER) del personale della GDF, organismo interno istituito in base all'art. 1476 del Dlgs n.66/2010. La circolare GDF sull'orario di lavoro disciplina, tra l'altro, la "pausa pranzo/recupero psico-fisico", definita quale pausa della durata di un'ora, spettante al personale che svolge un turno di servizio di almeno 6 ore, comprendente la fascia oraria 14/15 e/o 20/21. La circolare specifica al paragrafo 6 le modalità, la durata e le condizioni di concessione della pausa. Le suddette normative nazionali e la circolare sull'orario di lavoro, a parere dello scrivente, non rispettano la Direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro per i seguenti motivi. L'art. 4 della Direttiva prevede che: "Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale." Tali modalità, per quanto riguarda i lavoratori della GDF, non sono state fissate da alcun contratto o accordo né, tantomeno, dalla legislazione nazionale. Infatti, al COCER non sono attribuiti dalla legislazione nazionale nessun potere contrattuale (art. 1478 del Dlgs n. 66/2010), ma solamente quello di formulare pareri, proposte e richieste alle autorità militari o politiche. Al COCER non è quindi riconosciuto alcun ruolo di parte sociale. La circolare GDF sull'orario di lavoro non deriva, pertanto, da un accordo o contratto concluso tra le rappresentanze dei lavoratori GDF e dal datore di lavoro MEF. Anche la legislazione nazionale viola la Direttiva in quanto non prevede alcuna disposizione circa la pausa che spetta al personale GDF. Infatti, il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.", all'art. 6 demanda ai contratti collettivi di lavoro le modalità e la durata della pausa. Codesta Commissione ha emanato la Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE (2017/C 165/01) nella quale viene chiarito che "La direttiva sull'orario di lavoro è pertanto applicabile alle attività delle forze armate, della polizia o dei servizi di protezione civile, nonché ad altre attività specifiche del pubblico impiego, quando vengono svolte in condizioni abituali." Esistono esclusioni dal campo d'applicazione della direttiva e la Corte di giustizia UE ha precisato di ammettere deroghe solo nel caso di «eventi eccezionali, in occasione dei quali il corretto svolgimento delle misure volte a garantire la tutela della popolazione in situazioni di rischio collettivo grave esige che il personale tenuto ad affrontare un siffatto avvenimento dia priorità assoluta all'obiettivo perseguito da tali misure affinché possa essere conseguito». La circolare GDF al riguardo non fa alcuna distinzione tra condizioni abituali di lavoro ed eventi eccezionali. Anche la "Relazione sull'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" (doc COM(2017) 254 final) afferma che in alcuni Stati membri determinate categorie di lavoratori sono escluse dal campo d'applicazione della normativa. Nel settore pubblico si tratta generalmente delle forze armate, della polizia, di altre forze di sicurezza, dei servizi di protezione civile, del personale penitenziario e dei vigili del fuoco pubblici. La relazione afferma anche che queste esclusioni non rispettano le prescrizioni della direttiva sull'orario di lavoro, a meno che il recepimento delle disposizioni della direttiva sia garantito da contratti collettivi. Come è già stato evidenziato, solamente la Circolare GDF 289086/2017 detta disposizioni sulla pausa da lavoro, mentre non esistono contratti collettivi in materia. Infatti, attualmente il MEF non prevede forme di contrattazione con le organizzazioni sindacali del personale GDF ancorché

regolarmente costituitesi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018. Le uniche possibili forme di interlocuzione (non obbligatorie) previste dal MEF sono contenute nella nota prot. n. 01785 del 31/01/2019 ove prevede che le associazioni sindacali “potranno essere ascoltate, per le questione di interesse, a livello di Comando Generale della Guardia di finanza.”. Per quanto sopra esposto, si ritiene che la Repubblica italiana non ottemperi all’art. 4 della Direttiva 2003/88/CE in quanto, per il personale della Gdf, la durata e le condizioni di concessione della pausa non sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale.